

# Titoli Aim, tassa di successione basata sul prezzo di mercato

## VALORI MOBILIARI

Sono applicabili le stesse disposizioni relative ai mercati regolamentati

Secondo l'Agenzia prevale la necessità di semplificare la valutazione delle azioni

Angelo Busani

Le azioni negoziate sull'Aim sono da valutare, ai fini dell'imposta di successione e donazione, come si valutano le azioni quotate nei mercati regolamentati nonostante che l'Aim non lo sia. Lo afferma la risposta a interpello 514 dell'11 dicembre 2019 intervenendo in una questione che non aveva mai finora visto prese di posizione ufficiali da

parte dell'amministrazione. Il problema si pone in quanto l'articolo 16 del Testo unico dell'imposta di successione e donazione (decreto legislativo 346/1990) distingue tra: • «titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto» i quali concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione secondo «la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione»; • azioni «non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto» che partecipano alla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione in relazione al «valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato». In verità, il «mercato ristretto» è espressione di un'epoca superata in

quanto un simile contesto mercantile oggi non esiste più. Quanto alla Borsa, oggi ha senso distinguere tra titoli quotati in mercati regolamentati e titoli quotati in mercati non regolamentati. I primi sono gestiti da società di gestione del mercato autorizzate dalla Consob, le quali adottano un regolamento approvato dalla medesima autorità di vigilanza: nel contesto italiano, i mercati regolamentati sono pertanto quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa (il Mercato telematico azionario, nei suoi vari segmenti Blue Chip, Star, Standard, Mtf; il Sedex; il Trading After Hours; il Mot; il mercato Idem) e quelli organizzati e gestiti da Mts Spa e da Tlx Spa. Non risultando, dunque, il mercato Aim compreso nell'elenco dei mercati regolamentati, dovrebbe ritenersi che non è un mercato regolamentato. Con la conseguenza, appunto, che, ai fini dell'imposta di successione e

donazione, i titoli negoziati all'Aim non dovrebbero essere valutati con il criterio del «prezzo di mercato». Senonché l'agenzia delle Entrate osserva che quando la legge in tema di imposta di successione fa riferimento alle quotazioni di mercato, intende con ciò semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione. Ne consegue che è da considerare irrilevante la circostanza che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati ovvero non regolamentati, dovendosi invece dare preminente rilievo alla circostanza che i titoli siano o meno quotati o negoziati. Allora anche la negoziazione all'Aim sarebbe rilevante al fine di trarre dal valore di quotazione e non dal valore del patrimonio netto contabile la base imponibile per il calcolo dell'imposta di successione e donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Edificazioni già iniziate, acquisto agevolato

### IMPOSTA DI REGISTRO

Doppio bonus per la coop che da un fallimento compra un bene demolito

Imposte di registro e ipocatastale in misura fissa di 200 euro ciascuna per gli acquisti da parte di una coop edilizia di un immobile demolito da una società fallita. E detrazione sino all'85% delle spese con i lavori si riduce di due la classe di rischio sismico. Lo afferma l'agenzia delle Entrate con la risposta 515 a un interpello presentato da una cooperativa edilizia.

La coop intendeva acquistare un edificio in zona residenziale a rischio sismico, che si trovava allo stato di fondamenta perché era stato interamente demolito ed era stata avviata la nuova costruzione (con aumento di volumetria) da parte di una società poi fallita. Dal fallimento la coop voleva acquistare l'immobile per completarlo e rivenderlo. L'istante chiede se è possibile acquistare pagando l'imposta di registro e ipocatastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per l'intero edificio, come previsto sino al 31 dicembre 2021 (articolo 7 del Dl 34/2019). Questa norma richiede che l'immobile venga demolito e ricostruito/ristrutturato in classe energetica A o B e in conformità alle norme antisismiche e venga poi rivenduto al 75% entro 10 anni. È stato anche chiesto se spetta la detrazione sino all'85% delle spese sostenute per la riduzione del rischio sismico di almeno due classi (articolo 16, comma 1 septies del Dl 63/2013). Per le Entrate, nonostante l'acquisto avvenga a «lavori in corso», se verranno rispettati tutti gli altri requisiti, i due bonus spettano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Omesso versamento Iva per chi non salda ma paga i dipendenti

### CASSAZIONE

Esclusa la sussistenza di una imprevedibile causa di forza maggiore

Laura Ambrosi

Risponde del reato di omesso versamento Iva l'imprenditore che sceglie di pagare i dipendenti e alcuni fornitori per non interrompere la continuità aziendale. Si tratta di una decisione cosciente e volontaria che, non rappresentando una causa di forza maggiore, imprevedibile e imprevedibile, non può escludere la responsabilità penale. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 50007 depositata ieri.

Il legale rappresentante di una società veniva condannato nel giudizio di appello, per il delitto di omesso versamento Iva, in quanto entro il 27 dicembre non versava il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno precedente.

L'imputato ricorreva così in Cassazione deducendo un vizio della decisione poiché aveva omesso ogni valutazione sull'assenza dell'elemento soggettivo. In particolare, la società era stata colpita da una crisi finanziaria che aveva costretto a scegliere a quali debiti far fronte. L'amministratore, nell'auspicio della continuità aziendale, decise di pagare gli stipendi dei lavoratori e il principale fornitore, indispensabile per poter eseguire le commesse dei clienti.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che dagli atti risultava che le somme percepite dalla società a titolo di Iva erano state destinate al pagamento degli stipendi e del fornitore principale.

Il reato di omesso versamento è di natura omisiva e istantanea ed è punibile a titolo di dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di non versare all'erario le somme dovute. La prova del dolo è insita nella dichiarazione annuale presentata, dalla quale emerge quanto è l'imposta a debito e che deve essere saldato entro il termine dell'acconto dell'anno successivo.

Per la sussistenza del reato non è necessario il fine di evasione e l'unica esimente alla responsabilità penale può essere rappresentata solo dalla causa di forza maggiore, ossia di un evento, impossibile da impedire, indipendente dalla volontà dell'amministratore. Egli è così tenuto al pagamento anche facendo ricorso al proprio capitale personale ovvero al credito bancario per reperire la liquidità necessaria.

Atal fine è necessario individuare il fatto imprevedibile e imprevedibile, così da escludere che il delitto possa in realtà concretizzarsi un'azione o un'omissione cosciente e volontaria.

In materia di Iva, peraltro, il debito è direttamente collegato alle operazioni imponibili fatturate e alle somme già riscosse. Ne consegue che l'imprenditore è tenuto ad accantonare l'imposta incassata e ad organizzare le risorse al fine di adempiere all'obbligo di versamento.

Nella specie, la Suprema Corte ha rilevato che la crisi della società risaliva ad anni precedenti all'omissione Iva e pertanto non poteva di per sé considerarsi un evento «imprevedibile e imprevedibile». In concreto, quindi, il mancato pagamento dell'imposta dovuta è stata la conseguenza della scelta discrezionale dell'imprenditore di pagare altri creditori diversi dall'erario. Da qui la conferma della responsabilità penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Autonomi, tassazione sempre per cassa

## REDDITI DA LAVORO

Il principio non cambia quando il professionista sposta la residenza all'estero

Antonio Longo

Il lavoratore autonomo trasferitosi all'estero paga le imposte in Italia sui compensi fatturati prima del trasferimento ma incassati successivamente. Le imposte si applicano nell'anno in cui i compensi vengono effettivamente percepiti. Sono queste le conferme che arrivano dall'agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 512 di ieri.

L'istante svolgeva in Italia, come lavoratore autonomo, attività di consulenza nel campo delle tecnologie informatiche. A febbraio del 2019 si era trasferito in Spagna, dove ha stabilito la propria dimora abituale e il proprio domicilio iscrivendosi all'Aire. Dichiarava, quindi, nell'istanza di essere fiscalmente residente all'estero a partire dall'anno del trasferimento. Negli ultimi mesi del 2018 aveva svolto e fatturato in Italia alcune prestazioni professionali nei confronti di un committente italiano, prestazioni i cui corrispettivi saranno incassati nel 2019. Il quesito riguarda le corrette modalità di tassazione di questi compensi ai fini delle imposte sui redditi. Per la determinazione del reddito derivante da lavoro autonomo vale il

cosiddetto principio di cassa. In linea di principio, la tassazione dei compensi deve avvenire nel periodo di imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti e la deduzione delle spese in quello in cui sono state effettivamente sostenute.

Con riferimento alle concrete modalità di tassazione, i redditi di lavoro autonomo sono ordinariamente soggetti a ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta. Se però i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, va operata una ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento.

Sulla base di questi principi, nel caso in esame l'Agenzia ha ritenuto che:

- trattandosi di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività indipendente svolta nel 2018 nel territorio italiano, l'Italia conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, ancorché percepiti nell'anno successivo;
- la circostanza secondo cui le prestazioni professionali sono state svolte in Italia negli ultimi mesi del 2018 ma i compensi saranno incassati nel 2019 (anno in cui ha residenza fiscale all'estero) fa sì che tali compensi assumano rilevanza solo in quest'ultimo anno cioè al momento dell'effettiva percezione. Pertanto gli emolumenti vanno assoggettati a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



POWERED BY



IL NANO
IL SIG. IMBRUTTITO
IL GIARGIANA

# L'ECONOMIA SPIEGATA DAL NANO

10 VIDEO PILLOLE SETTIMANALI IN COLLABORAZIONE CON IL MILANESE IMBRUTTITO PER NON FARE PIÙ LA FIGURA DEL GIARGIANA.

20 NOV. 2019
I pagamenti elettronici

27 NOV. 2019
Il debito pubblico

04 DIC. 2019
Lo spread

11 DIC. 2019
Il riscatto della laurea

18 DIC. 2019
Il PIL

15 GEN. 2020
Il mutuo

22 GEN. 2020
Cosa sono azioni, obbligazioni e titoli di stato

29 GEN. 2020
La sostenibilità finanziaria

05 FEB. 2020
La dichiarazione dei redditi

12 FEB. 2020
Le criptovalute

DAL 20 NOVEMBRE
www.ilsole24ore.com